



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 27/12/2018

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 individuazione partecipazione da alienare o valorizzare -

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre alle ore 15:30, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente ASSESSORE FRESU GIANNI.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	--
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il ASSESSORE FRESU GIANNI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.10.2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle Partecipazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 175/2016"

Tenuto conto che non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della Corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017:

- *schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;*

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime;

DELIBER

A

Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato nel 2017.

- Di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017:
 - **Schede rimaste invariate dal piano 2017 e già comunicate nel 2017 a CdC e Mef;**
 - di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
 - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà e adatterà il presente piano **entro il 30/09/2019**, con apposita deliberazione;
 - che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
 - che la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **SPISSU PAOLA RITA SANTINA** in data **28/12/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **FENU MARIO** in data **28/12/2018** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Presidente

ASSESSORE FRESU GIANNI

Il Segretario Generale

**SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA
SANTINA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1011

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE SPISSU PAOLA RITA SANTINA** attesta che in data 28/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

*c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari
Piazza Marconi, n° 2*

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Aggiornamento 2017

Aggiornamento 2018

(Art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014)

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 29.09.2015
Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 06.10.2017
Approvato con deliberazione G.C. n. 101 del 27.12.2018

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, costituiscono ormai obiettivi prioritari dello Stato, il cui perseguimento necessita il coinvolgimento di tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione.

Nei mesi scorsi, dopo il documento programmatico del Commissario Straordinario alla Spending Review Cottarelli dell'agosto 2014, con il quale indicava una serie di azioni finalizzate al taglio della spesa pubblica, ponendo come obiettivo anche la sensibile riduzione delle società partecipate da circa 8.000 ad un migliaio, è intervenuto anche il legislatore che, con la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" da realizzarsi entro la fine del 2015.

Il sistema normativo sulle partecipazioni societarie appare alquanto articolato, in virtù dei continui interventi frequentemente introdotti, volti principalmente a ridurre un fenomeno (quello delle municipalizzate) che soprattutto negli anni '90 ha vissuto l'apice dell'abuso di uno strumento che nella gran parte dei casi si è rivelato fonte di inefficienza.

L'articolo 1 comma 611 della legge n. 190/2014 prevede l'avvio da parte delle pubbliche amministrazioni di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il successivo comma 612 prevede l'approvazione di un **piano operativo di razionalizzazione** delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il Piano deve contenere i tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Ad esso va allegata una relazione tecnica.

Il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, servirà a conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti **5 criteri**:

1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *per espressa previsione normativa*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*.

Il comma 614 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento, sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano, in sintesi, i principali riferimenti normativi.

Articolo 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135:

comma 4: Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1^o gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

comma 5: Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

Art. 16 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114: ha disposto che fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni di cui all'art. 4 comma 4 e segg. Del d.l. n. 95/2012 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

Art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244:

comma 27: Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

comma 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

comma 29: Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. ...

Art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (in materia di servizio idrico integrato): L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. **L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.**

1 Periodo introdotto dall'art. 1 comma 615 della legge n. 190/2014

Articolo 1, commi 611 e segg. Legge 23 dicembre 2014, n. 190:

comma 611: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti 5 criteri:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

comma 612: I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

comma 613: Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle

disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

CONSIDERAZIONI

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate si è ritenuto opportuno, **per ragioni di completezza informativa e di trasparenza**, fornire un quadro complessivo delle società partecipate e di enti/organismi dei quali fa parte l'ente.

nel 2015 con delibera del C.C. N. 17 N. 6 EL 29.09.2015 e' stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Che tale piano e' soggetto a revisione straordinaria entro il 30.09.2017 ai sensi dell'art 24 del D.Lgs 19.08.2016 n. 175 ;

Si precisa fin d'ora che gli enti e gli organismi nei quali l'ente ha delle quote associative non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014. Tuttavia, anche in tali casi, **spesando la ratio della norma in oggetto**, l'ente farà le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mantenere le quote associative, sulla base del rapporto costi/benefici.

Il Sindaco

Michele Carboni

ABSTRACT

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il processo di razionalizzazione si articola in una serie di fasi, che possono essere così sintetizzate:

☒ Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato su proposta del Sindaco. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Organo competente all'approvazione è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma e) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

☒ Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

☒ Pubblicazione del Piano nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

☒ IL Sindaco, la Giunta e il Consiglio, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, entro il 31 marzo 2016, predispongono una relazione sui risultati conseguiti.

☒ Trasmissione della relazione "*a consuntivo*" alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

☒ Pubblicazione della relazione nel sito internet del Comune;

Le novità introdotte dalla legge 190/2014 fanno salvi i divieti di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e i divieti di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IL QUADRO GENERALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E IN ENTI/ORGANISMI DEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 95/2012.

Nella tabella seguente è riportato, per ragioni di completezza informativa e di trasparenza, il quadro complessivo delle società partecipate e di enti/organismi dei quali fa parte l'ente. Si precisa fin d'ora che gli enti e gli organismi nei quali l'ente ha delle quote associative non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014. Resta inteso che anche in tal caso, sposando la ratio della norma in oggetto, l'ente farà le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mantenere le quote associative, sulla base del rapporto costi/benefici.

Ragione sociale	Natura giuridica	Quota di partecipazione	Funzioni attribuite	Durata attuale dell'impegno
ABBANO SPA	Società a responsabilità limitata	0,0156848% (n. 24.041 azioni) – dato al 30.06.2014	Gestore unico del sistema idrico integrato in Sardegna	31/12/2100
ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (E.G.A.S.) (Ex Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato, a sua volta ex Autorità d'Ambito territoriale ottimale della Sardegna – A.T.O.)	Consorzio obbligatorio tra Comuni e Province della Sardegna	Quota di rappresentatività pari a 0,0012031	programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio	Tempo indeterminato (art. 3 Statuto)
GRUPPO AZIONE LOCALE GAL LOGUDORO GOCEANO	Associazione riconosciuta	3.300	Promozione dello sviluppo rurale	31/12/2050
SISTEMA TURISTICO LOCALE NORD OVEST SARDEGNA STL – SOC. CONS.LE ARL	società consortile a responsabilità limitata	1.161,51	Promozione sviluppo turistico	2050 Con delibera C.C. N.3/2016 del il Comune di Nugghedu ha deliberato il recesso

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per la definizione del Piano operativo di razionalizzazione, e' stata seguita una metodologia rispondente ai presupposti normativi che puo' essere sintetizzata nei seguenti punti:

1. Verifica dei 5 criteri di cui all'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014
2. Decisione
3. Tempi di attuazione
4. Risparmi da conseguire

1. Abbanoa spa

Breve descrizione

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

L'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

La società ha sede legale a Nuoro, in via Straullu n. 35.

Finalità

La missione di Abbanoa spa ha come priorità la gestione omogenea e unitaria del servizio idrico integrato della Sardegna, così da garantire, nel pieno rispetto dell'ambiente, la fornitura dell'acqua con la stessa qualità, lo stesso livello di servizio e la stessa tariffa in tutto il territorio regionale: dal capoluogo al comune più isolato. Il tutto in un'ottica di sviluppo economico e sociale dell'Isola.

Compagine sociale

La compagine sociale di Abbanoa spa è costituita da 343 soci (342 comuni, più la Regione Autonoma della Sardegna, con il 57,44% delle azioni)

Quota di partecipazione del Comune di Nughedu san Nicolò

Il Comune di Nughedu san Nicolò detiene n. 24.041 azioni, pari allo 0,0156848% delle azioni².

² Dato aggiornato al 9 luglio 2014, come risulta dal sito istituzionale di Abbanoa spa

2. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) (Ex Gestione Commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato, a sua volta ex Autorità d'Ambito territoriale ottimale della Sardegna)

Breve descrizione

Il consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato "Autorità d'Ambito" è stato costituito in applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n° 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall'art. 6 della l. r. 29/1997. Il confine territoriale dell'"Ambito Territoriale Ottimale" è pari a quello dell'intera Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1997.

La legge 8 febbraio 2013 n.3, come modificata e integrata dalle leggi regionali 17 maggio 2013 n.11 e 15 gennaio 2014 n.5, nelle more del riordino del servizio idrico integrato, ha disposto che le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito siano attribuite ad un Commissario Straordinario fino al 31 dicembre 2014.

La legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 ha disposto che l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna succede (E.G.A.S.), istituito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla Gestione Commissariale.

Finalità

L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L'Autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi. A

Quota di partecipazione del Comune di Nughedu san Nicolò

Il Comune di Nughedu san Nicolò detiene presso l'organismo in oggetto una quota pari allo 0,0012031% di rappresentatività³.

3. Gruppo di Azione Locale GAL Logudoro Goceano

Breve descrizione

Il "Gruppo di Azione Locale del Coros - Goceano – Meilogu- Monte Acuto – Villanova" in forma abbreviata "GAL Logudoro Goceano", ha la forma giuridica di associazione riconosciuta.

Il GAL Logudoro Goceano, attraverso l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, si propone di attivare strategie innovative per lo sviluppo del territorio. Un vasto territorio che può vantare un patrimonio ambientale di grande rilievo, sia per le spiccate caratteristiche di naturalità che lo caratterizzano, che per le risorse storiche e culturali. Il GAL ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio e delle sue risorse produttive fondamentali (Agroalimentare ed Artigianato in particolare) attraverso il pieno coinvolgimento delle popolazioni, delle Istituzioni e dell'Associazionismo. A tal fine il GAL riunisce partners che sono espressione istituzionale del territorio e delle categorie imprenditoriali.

Finalità

L'Associazione ha come oggetto sociale la promozione e realizzazione di programmi di sviluppo locale coerenti con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria, anche in sinergia con Enti Pubblici e Istituzioni, Università, Centri o Istituti di Ricerca e Consulenza.

Quota di partecipazione del Comune di Nughedu san Nicolò: L'Assemblea del Gal è composta da un totale di **90 soci**, di cui **53 privati** (pari al 58,88%) e **37 pubblici**. La quota di partecipazione del Comune di Nughedu san Nicolò è di € 3.300, pari al 2,19% del totale delle quote dei soci aderenti.

4. Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest s.c.a.r.l. (STL)

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: la società consortile non svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Decisione:., **Il Piano operativo prevedeva il recesso dal Sistema Turistico Locale, con contestuale cessione della quota di partecipazione deliberata dal C.C. con atto n. 3 del 15.04.2016**

Motivazione: L'esperienza maturata in questi anni, sin dalla nascita dell'STL Sardegna Nord ovest, i cui presupposti erano quelli di creazione di un partenariato pubblico/privato forte per il rilancio in chiave turistica del nord Sardegna, ha dimostrato la scarsa efficacia. Tempi di attuazione: 2015.

Risparmio da conseguire per l'ente: il risparmio per il Comune è quantificato in circa 1.161,51 euro/anno, pari alla quota richiesta all'ente per il funzionamento.

NUGHEDU SAN NICOLÒ, li 26.09.2017